

## **I - I comitati**

### *1. Identificazione della figura*

Il promovimento di una pubblica sottoscrizione è elemento essenziale, e non soltanto naturale, della figura del comitato.

Lo scopo annunciato dal comitato è, al momento delle sottoscrizioni, scopo fatto proprio dagli oblatori.

Cass., 12 giugno 1986, n. 3898

Ricorre la figura del comitato quando i suoi componenti annunciano, con un programma, uno scopo per la realizzazione del quale raccolgono le oblazioni del pubblico.

Cass., 12 giugno 1986, n. 3898

### *2. I promotori*

La responsabilità verso i terzi dei componenti il comitato è personale e solidale di tutti i componenti, senza discriminazione alcuna tra chi ha agito o non ha agito in concreto per conto del comitato, in ordine a tutte le obbligazioni assunte, da chiunque esse siano assunte e senza che abbia rilevanza la spendita del nome del comitato.

Cass., 11 ottobre 1973, n. 2561

La responsabilità personale e solidale dei componenti di un comitato riguarda anche le obbligazioni da fatto illecito commesso nell'esercizio di una attività posta in essere dal comitato.

Cass., 12 gennaio 1982, n. 134

### *3. Il riconoscimento della personalità giuridica*

I fondi raccolti da un comitato danno luogo ad una fondazione non riconosciuta, con la conseguenza che, ove la fondazione successivamente consegua il riconoscimento della personalità giuridica, essa sarà vincolata dagli impegni contrattuali originariamente assunti dagli amministratori della fondazione non riconosciuta.

Trib. Rovereto, 26 marzo 1973

Non è ammissibile nel nostro ordinamento una fondazione non riconosciuta come persona giuridica; non può, pertanto, essere stabilito un rapporto di continuità fra la gestione dei fondi raccolti da un comitato e l'attività della fondazione successivamente costituita con i medesimi fondi.

App. Trento, 27 maggio 1974

I fondi raccolti da un comitato trascendono le persone e i patrimoni dei componenti e degli oblatori, e sono affetti da un vincolo di destinazione che conferisce loro una innegabile autonomia.

L'acquisto della personalità giuridica non è condizione necessaria perché i beni destinati al raggiungimento di uno scopo acquistino immediatamente e conservino una certa autonomia rispetto al patrimonio di provenienza.

Ove sia, in fatti, riscontrata una relazione di continuità fra l'attività svolta dal comitato e quella successivamente proseguita con i medesimi beni e per il medesimo scopo dalla fondazione riconosciuta, si dovrà escludere una duplicità di soggetti, e i rapporti relativi all'attuazione dello scopo, posti in essere dal comitato, dovranno essere considerati propri dell'ente per via di conservazione e non per successione.

Cass., 12 novembre 1977, n. 4902

È possibile che un comitato si evolva successivamente in una fondazione riconosciuta come persona giuridica, che di esso rappresenti la continuazione ed alla quale vengano fatti affluire i fondi raccolti e i beni acquistati con essi.

Ove i beni siano stati fiduciarmente intestati ad uno dei componenti il comitato, questo ha l'obbligo di procedere a quanto necessario per procurare la proprietà alla fondazione. In mancanza, la fondazione potrà agire nei suoi confronti *ex art. 2932 c.c.*

I fondi raccolti da un comitato ed i beni acquistati con essi appartengono al comitato come soggetto di diritto a sé stante.

Non essendo il comitato persona giuridica, manca tuttavia la totale separatezza fra obbligazioni assunte e patrimonio personale dei suoi componenti, che rispondono illimitatamente verso i creditori del comitato.

L'autorizzazione agli acquisti, richiesta dall'art. 17 c.c., non è necessaria quando il bene sia già stato acquistato da un comitato che si sia successivamente evoluto in una fondazione riconosciuta.

Cass., 12 giugno 1986, n. 3898